

DECRETO LEGISLATIVO “IRPEF-IRES”

n. 192 del 13.12.2024

Di seguito vengono analizzate alcune delle principali novità contenute nel D.lgs. 192/2024 (c.d. decreto “IRPEF-IRES”), entrato in vigore il 31.12.2024.

Redditi di lavoro autonomo (artt. 5-6)

Rimborsi spese

Dal 01.01.2025 non sono imponibili i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico (quali, ad esempio, vitto e alloggio, viaggio e trasporto) e addebitate analiticamente in capo al committente.

Per simmetria le medesime spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. Per tali rimborsi spese viene meno anche l'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto da parte di chi li corrisponde.

Per evitare che in capo all'esercente arti e professioni il costo resti indeducibile, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

Per le spese di modesta entità (non superiori, cioè, a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo), ne viene proposta la deducibilità se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.

Nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d'imposta della relativa percezione.

Coincidenza tra imputazione temporale dei compensi ed effettuazione delle ritenute

I proventi percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta devono essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Con tale modifica si intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di computo della ritenuta.

Redditi d'impresa (artt. 8-14)

Nuovi coefficienti per le società non operative

Sono state rideterminate le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimi presunti, che trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Per il calcolo dei ricavi minimi presunti, occorre assumere le seguenti percentuali di legge:

- 1%, in luogo del 2%, sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti;
- 3%, in luogo del 6%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 2,5% (in luogo del 5%), mentre per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale viene ulteriormente ridotta al 2% (in luogo del 4%); per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,5% (in luogo dell'1%).

Resta ferma, invece, la percentuale del 6% da applicare al costo delle navi (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o alla pesca ecc., escluse le unità da diporto) e quella del 15% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Per il calcolo del reddito minimo presunto, trovano invece applicazione le seguenti percentuali:

- 0,75%, in luogo dell'1,5%, sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 2,38%, in luogo del 4,75%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; tale percentuale è ridotta al 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e all'1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,45% (in luogo dello 0,9%).

Restano ferme la percentuale del 4,75% per le navi e del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Affrancamento straordinario delle riserve

A tutti i soggetti che in bilancio possiedono riserve in sospensione d'imposta viene data la possibilità di affrancarle, e quindi eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili

Viene ridotto il divario tra i valori contabili e quelli fiscalmente rilevanti in merito alle seguenti fattispecie:

- contributi in conto capitale, rimangono imponibili in base al principio di cassa. Tuttavia, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari"), viene soppressa la facoltà di rateizzazione in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i contributi incassati entro la fine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti "solari"), restano salve le eventuali rateizzazioni già avviate;
- commesse infrannuali, le imprese che contabilizzano i beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale criterio anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- commesse pluriennali, le imprese che valutano in bilancio le commesse ultrannuali con il criterio della commessa completata adottano lo stesso metodo anche ai fini fiscali;
- operazioni in valuta, prevedendo la rilevanza fiscale delle differenze cambio "da valutazione" iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.

Tali disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari").

DECRETO LEGGE "MILLEPROROGHE"

n. 202 del 27.12.2024

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel D.L. 202/2024 (c.d. decreto "Milleproroghe"), con il quale sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini. Il Milleproroghe è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere (art. 14 co. 1)

Viene prevista la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d'imposta per le imprese turistico-alberghiere.

Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 3 co. 10)

Viene rinviato all'1.1.2026 l'applicazione delle novità IVA previste dall'art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi.

Viene quindi prorogato il regime di "decommercializzazione" IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per talune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali.

Ne consegue che soltanto a partire dall'1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.

Prestazioni sanitarie: proroga divieto fatturazione elettronica B2C (art. 3 co. 6)

È stata disposta la proroga al 31.03.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall'art. 10-bis del D.L. 119/2018.

Per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura.

Differimento del termine per adempiere all'obbligo di assicurazione per rischi catastrofali (art. 13)

Viene prorogato dal 31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.

La stipula dell'assicurazione è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

- individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
- coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa,
- anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

L. 193 del 16.12.2024

Il provvedimento legislativo, nel quadro delle finalità generali proprie, fornisce un nuovo corpo di norme sulle start-up e Pmi innovative, idonee, in generale, a favorire l'accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti.

Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 28)

La norma aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di *start-up* innovativa, in particolare:

- introduce il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi);
- specifica, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza;

Sono previste, inoltre, modifiche con riguardo al tempo di permanenza delle *start up* innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese. Attualmente, infatti, l'iscrizione nella suddetta sezione speciale può essere mantenuta fino a un massimo di 5 anni.

La legge riduce tale periodo a 3 anni, ma prevede la possibilità di prorogarlo di ulteriori 2 anni laddove la *start up* innovativa possieda anche uno degli ulteriori requisiti:

- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- incremento dei ricavi derivati dalla gestione caratteristica dell'impresa o individuati nella voce A1) del Conto economico o dell'occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.

Ulteriore novità consiste nel fatto che, il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo maggiore di un milione di euro, per ogni periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del Conto economico superiore al 100% annuo.

Disposizione transitoria (art. 29)

Si prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti:

- entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi;
- entro sei mesi dalla predetta scadenza in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi.

L'articolo dispone poi che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle Pmi innovative.

Ulteriori misure di incentivazione (art. 31)

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina agevolativa. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento, ivi inclusi quelli in regime de minimis, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

Viene fissato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.

Credito d'imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (art. 32)

Si prosegue nell'obiettivo di incentivare l'investimento in *start-up* innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (i.e. soggetti che supportano in fase iniziale successiva lo sviluppo delle *start-up*) che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative.

Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500 mila euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito.

Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis*.

REGIME TRANSFRONTALIERO IVA DI FRANCHIGIA

Provv. Agenzia delle Entrate n. 460166 del 30.12.2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con cui viene data attuazione al regime transfrontaliero di franchigia IVA, introdotto nel nostro ordinamento per effetto del D.lgs. 180/2024.

Dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. Con questo regime, i soggetti stabiliti in uno Stato dell'Ue potranno realizzare prestazioni di servizio

e cessioni di beni senza applicazione dell'IVA e senza, però, diritto a detrazione, anche in altri Stati membri. Il tutto a condizione che tali soggetti rispettino determinate soglie di volume d'affari:

1. occorre rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l'accesso al regime di franchigia nazionale. Regole che prevedono una o più soglie di accesso al regime, nonché regole particolari di esclusione, talvolta, distinte per settori di attività. In Italia, in particolare, il regime è, allo stato attuale, previsto solo per le persone fisiche. Più in generale, il volume d'affari realizzato nel singolo Stato membro non deve superare l'importo di 85mila euro.
2. nell'anno civile, il volume d'affari annuo nell'Unione europea non sia superiore a 100mila euro (per l'accesso al regime bisogna verificare anche il volume d'affari del periodo dell'anno civile precedente).
3. il soggetto stabilito deve comunicare preventivamente allo Stato di stabilimento la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell'Unione Europea. A seguito di tale comunicazione, con riscontro delle condizioni nello Stato di esenzione, lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso «EX» (in Italia tale numero è composto dalla partita Iva seguito dal suffisso «EX»).

Comunicazione per la richiesta di accesso al regime

Il provvedimento contiene le istruzioni operative per la compilazione e trasmissione della comunicazione preventiva, necessaria per l'adozione del regime di franchigia IVA in uno o più Stati membri, nella quale il soggetto passivo richiedente, stabilito nel territorio dello Stato e in possesso dei requisiti, deve indicare, fra l'altro, i seguenti dati:

- codice fiscale;
- denominazione o cognome e nome;
- natura giuridica;
- domicilio fiscale;
- attività prevalente e attività secondarie;
- dichiarazione di non essere registrato al regime in altro Stato di stabilimento;
- Stati di esenzione, cioè a dire lo Stato membro (o gli Stati membri) in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini IVA rilasciati da uno Stato di esenzione;
- volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati dell'Unione Europea nei due anni civili che precedono la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso antecedente rispetto alla comunicazione preventiva.

La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025 e avviene tramite l'apposita procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Viene altresì precisato che l'invio può essere effettuato da parte di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, a decorrere dalla "data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate".

I soggetti passivi autorizzati a operare in regime di franchigia saranno tenuti ad aggiornare le informazioni precedentemente comunicate, quando sia intervenuta una variazione delle informazioni o nel caso in cui:

- intendano avvalersi del regime in Stati membri diversi da quelli precedentemente indicati;
- vogliano cessare l'applicazione dello stesso.

Adempimenti

Il soggetto passivo che aderisce al regime transfrontaliero di franchigia in uno Stato di esenzione è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

- valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

Trimestre di riferimento	Termine di presentazione della comunicazione trimestrale
Gennaio, febbraio e marzo	30 aprile
Aprile, maggio e giugno	31 luglio
Luglio, agosto e settembre	31 ottobre
Ottobre, novembre e dicembre	31 gennaio dell'anno successivo

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Prov. Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15.01.2025

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Termini

Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi.

Dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, per l'anno d'imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo

2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).

Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d'imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Novità per soggetti tenuti al rilascio

È stato previsto che, dall'anno di imposta 2024, la CU non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all'Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, come ad esempio quelle di maternità).

VARIAZIONE CATASTALE DA SUPERBONUS LETTERE DALL'AGENZIA ENTRATE

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha annunciato che nell'ambito delle attività finalizzate all'aggiornamento della banca dati catastale, nel corso del 2025 ci sarà "l'avvio di una campagna di compliance relativa al superbonus", in altre parole, sono in arrivo lettere accertative ai contribuenti.

In particolare, nel 2025 si dà attuazione alle norme della Legge di Bilancio dello scorso anno che consente all'amministrazione finanziaria, di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l'utilizzo della super agevolazione, non ha adeguato i valori presenti nelle mappe del Fisco.

Ricordiamo infatti che la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, infatti, prevede che chi ha usufruito del Superbonus 110% è tenuto ad aggiornare i dati catastali. L'obbligo di aggiornamenti vige quando ad esempio venga aumentato il numero di vani, quando venga incrementata la volumetria, o anche quando in assenza delle modifiche enunciate, il valore dell'immobile è aumentato di almeno il 15%.

Quindi, chi ha avviato una pratica di superbonus, effettuando la cessione del credito, ma non ha presentato la variazione catastale potrebbe aspettarsi una lettera del Fisco.

Secondo la norma già in vigore, proveniente dalla Legge di Bilancio 2024, l'agenzia delle Entrate, per gli immobili sui quali è stato ottenuto il superbonus, deve verificare "se sia stata presentata" la dichiarazione di variazione catastale, "anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati".

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025, dopo essere entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati e ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito d'ufficio dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

Tuttavia, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l'attività svolta.

Le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA; per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.